

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia parte un
cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti (C.N.C.U.)

Nella seduta del 2.10.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un finanziamento dietro "cessione del quinto" della pensione, il cliente chiedeva al finanziatore la restituzione della quota parte del premio assicurativo, a suo tempo versato per l'intera durata del credito.

In sede di riscontro, l'intermediario lo invitava a prendere contatti il Fondi Rischi INPDAP. Insoddisfatto, il sovvenuto propone ricorso il 28 maggio 2012 e, oltre a reiterare la richiesta già avanzata in sede di reclamo, contesta l'entità del rimborso delle commissioni finanziarie corrisposte dal finanziatore e chiede la restituzione anche dei "costi fissi" ("spese di istruttoria" e "spese di distribuzione"), atteso che nel Foglio Informativo vigente alla data di sottoscrizione del contratto mancherebbe ogni riferimento agli stessi, rendendo così illegittima la loro mancata retrocessione.

Costituitosi, il ricorrente eccepisce, quanto alla quota parte del premio, che questa non è stata rimborsata perché il ricorrente non ha mai avanzato richiesta in tal senso al Fondo rischi INAIL, com'è invece previsto dall' art. 38 del d.p.r. n. 180 del 1950 tramite il modulo a suo tempo trasmessogli. In ordine invece alle commissioni finanziarie, rivendica la correttezza della quantificazione del rimborso effettuato a favore del ricorrente. Contesta l'affermazione del ricorrente che valorizza (ai fini dell'individuazione degli oneri applicabili

e del regime delle restituzioni in caso di estinzione anticipata) il Foglio informativo in vigore al momento di sottoscrizione del contratto di cessione del quinto e non già, invece, quello in essere al momento dell'anticipata estinzione del prestito. Conferma che il Foglio Informativo vigente all'epoca della stipula del contratto non prevedeva il rimborso della quota parte delle commissioni finanziarie non maturate, contemplando invece una trattenuta dell'1 per cento del capitale residuo, peraltro non applicata. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

E' noto che, sulla scorta di ormai consolidati orientamenti condivisi dai tre Collegi, viene dall'Arbitro Bancario Finanziario riconosciuto al cliente – in fattispecie di estinzione anticipata del contratto di finanziamento – il diritto alla restituzione da parte dell'intermediario della quota del premio assicurativo a suo tempo interamente versato a garanzia del credito relativo al periodo residuo (fra le tante, cfr. le decisioni di questo Collegio nn. 1055 e 1452/2010; 359/2011; 746/2012 e, ad es., del Collegio di Milano n. 776/2012). Ciò, sul piano sistematico, in ragione del collegamento negoziale esistente tra i due contratti (di credito e di assicurazione dei rischi sottesi all'erogazione del finanziamento) che incide sull'unitaria causa dei negozi in guisa di interdipendenza funzionale degli stessi e di conseguente estensione al contratto collegato dei requisiti di esistenza, validità, efficacia, esecuzione del contratto principale. Tale linea interpretativa, tesa a identificare e a far valere specifici limiti all'autonomia privata, trova solidi riferimenti in termini nell'accordo Abi – ANIA del 22 ottobre 2008 e nel regolamento Isvap n. 40 del 3 maggio 2012. Il principio, ancorché circoscritto al solo rapporto assicurativo, è pure presente nel regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, richiamato dal ricorrente.

E tuttavia, diversamente dai casi nei quali la fonte disciplinare dei negozi è interamente rimessa all'autonomia privata e sconta le limitazioni innanzi descritte, la fattispecie in rassegna fa registrare – in parte qua – l'interferenza di una prevalente disciplina eteronoma di natura imperativa (rappresentata dal noto d.p.r. n. 180/1950 e successive modificazioni e integrazioni) che significativamente conforma i contenuti dell'accordo verso gli scopi ritenuti meritevoli di tutela in vista dell'allocazione degli obblighi tra i paciscenti, prescrivendo altresì le modalità attraverso le quali far valere i rispettivi diritti. A tale riguardo, l'art. 38 del richiamato testo normativo espressamente prevede che “quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato”. A fronte del chiaro tenore letterale della disposizione, nessuno spazio è pertanto concesso per determinare modalità alternative a quelle fissate nella norma regolamentare onde procedere alla retrocessione della quota parte del premio assicurativo anticipatamente versato (v., per una fattispecie analoga, la decisione di questo Collegio n. 671/2011). La pretesa del ricorrente di percepire direttamente dall'intermediario la quota parte di premio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conseguente all'anticipata estinzione del finanziamento non può che conseguentemente essere rigettata.

Né, del pari, meritevole di accoglimento è il secondo motivo di ricorso, che verte sulla contestazione dell'entità del rimborso delle commissioni finanziarie. Premesso che, come correttamente eccepito dalla parte resistente, i fogli informativi in essere alla data di conclusione del contratto (perfezionatosi nel 2008) non potevano analiticamente prevedere criteri e/o modalità di calcolo delle singole voci di costo da retrocedere in quanto antecedenti alla comunicazione della Banca d'Italia del novembre 2009, è dirimente, in ogni caso, il rilievo che l'applicazione della regola di proporzionalità semplice rapportata alla durata del finanziamento è espressione di un criterio suppletivo (vera e propria *default rule* a fronte dell'assenza di diverse determinazioni) che cede quando l'adozione di differenti criteri di calcolo da parte dell'intermediario delle commissioni finanziarie venga (come nel caso di specie in cui si è fatto riferimento alle condizioni previste dal nuovo foglio informativo) da questi illustrata e motivata in maniera congrua, logica e ragionevole (v., sul punto, la decisione n. 2187 del 18 ottobre 2011).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI